

RITENUTO IN FATTO

1. La corte d'appello di [redacted]na, con la sentenza impugnata, confermato quella emessa dal giudice di prima cura, che aveva condannato [redacted] [redacted] per minaccia grave – in quanto commessa con l'uso di un coltello e di una mannaia - in danno del fratello [redacted] [redacted]

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando:

a) la violazione dell'art. 199 cod. proc. pen. e un vizio di motivazione con riguardo all'interpretazione di detta norma. Deduce, al riguardo, che [redacted] [redacted] chiamato a testimoniare, in sede dibattimentale, contro il fratello, non fu avvisato della facoltà di astenersi dal deporre, nonostante rivestisse la qualità di testimone (e non anche di persona offesa) per il reato commesso in danno di [redacted]

b) la violazione dell'art. 512 cod. proc. pen. e un vizio di motivazione con riguardo all'interpretazione di detta norma. Deduce, al riguardo, che sono state utilizzate contro l'imputato le dichiarazioni rese, in istruttoria, da [redacted] [redacted] e acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., nonostante fosse prevedibile la successiva irreperibilità del dichiarante, clandestino in Italia e privo di occupazione lavorativa; inoltre, che le ricerche del dichiarante sono state meramente burocratiche e incomplete;

c) un vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità, desunta dalle travisate dichiarazioni di [redacted] e da quelle di [redacted] [redacted] ritenuto reticente fino al punto di disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

1. La questione posta col primo motivo attiene alla validità delle dichiarazioni rese da colui che – pur essendo prossimo congiunto dell'imputato – non sia stato avvertito, in quanto persona offesa, della facoltà di astenersi dal deporre, allorché il reato offenda (anche) altre persone; ovvero, il che è lo stesso, allorché con una sola azione siano offese più persone. Nel caso portato all'attenzione di

questa Corte, [redacted] aveva minacciato di morte il fratello [redacted] in un unico contesto temporale e spaziale.

La risposta non può che essere positiva, giacché l'unitarietà della condotta ascritta all'imputato - sia che con essa si assumano violate più disposizioni di legge, sia che si ritenga integrato un unico reato con più vittime - rende inscindibili le dichiarazioni del congiunto obbligato a deporre (perché offeso dal reato o perché autore di denuncia, querela o istanza). La *ratio* della facoltà di astensione dal deporre si identifica, infatti, nella finalità di prevenire l'eventualità di false testimonianze (le quali sarebbero scriminate ex art. 384 cod. pen.), sicché, come non riguarda i coimputati del prossimo congiunto del testimone (C., Sez. VI, 5-19.10.2010, Sorrentini, Rv 248515), così non riguarda l'imputato di un'unica condotta plurioffensiva, nei casi in cui la legge esclude la facoltà di astensione del congiunto, poiché all'obbligo di deporre - e di dire la verità - non può che conseguire la necessità di una rappresentazione completa ed esaustiva di ciò che è a conoscenza del testimone, nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi. N'è predicabile, nella specie, una inutilizzabilità relativa delle dichiarazioni (con riguardo a quelle che toccano i rapporti tra l'imputato e il terzo), giacché non si è di fronte, in casi siffatti, a prove acquisite illegittimamente (posto che sussiste un vero e proprio obbligo di deporre a carico del congiunto-testimone).

A tanto va aggiunto che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre determina una nullità solo relativa, che, come tale, deve essere eccepita immediatamente dalla parte che assiste alla deposizione e comunque, a pena di decadenza, entro i termini fissati all'art. 181 cod. proc. pen. (Cass., n. 48693 del 19/9/2014; n. 13591 del 12/3/2010, Rv 246715). Nella specie, il ricorrente non ha nemmeno dedotto di essersi attivato nei tempi prescritti, sicché il motivo risulta, anche per tale via, inidoneo a determinare l'invalidità della deposizione.

2. Anche il secondo motivo in rito è infondato. Il fondamentale principio del contraddittorio nella formazione della prova è bilanciato, a livello della legge ordinaria e costituzionale (vedi L. Cost. 23.11.1999, n. 2, che ha riscritto l'art. 111 Cost.), dall'esigenza di non disperdere la prova legittimamente acquisita, in caso di accertata impossibilità di ripetizione per cause di natura oggettiva. Tale situazione si verifica anche quando le dichiarazioni rese in istruttoria non siano ripetibili, a causa della sopravvenuta e imprevedibile irreperibilità del testimone; trattasi di valutazione demandata in via esclusiva al Giudice di merito, il quale deve formulare in proposito una "prognosi postuma", la quale è incensurabile in cassazione allorché sia sorretta da motivazione adeguata e conforme alle regole

della logica (C., Sez. III, 23.10.2002, Manazza ed altri, Rv. 223090). Tanto è dato in concreto riscontrare, avendo i giudici di merito accertato che [REDACTED] aveva dimora in Italia (era alloggiato presso [REDACTED] e ivi svolgeva attività lavorativa (circostanze negate dal ricorrente in maniera assertiva), sicché non era affatto preventivabile la sua successiva irreperibilità. Tanto, senza considerare che le dichiarazioni di [REDACTED] hanno rappresentato solo uno degli elementi su cui si fonda la decisione dei giudici di merito, posto che alla formazione del convincimento di colpevolezza hanno contribuito altri e decisivi elementi, costituiti dalle dichiarazioni di [REDACTED] [REDACTED] teste oculare, e dal sequestro – ad opera dei carabinieri - del coltello e della mannaia usate per minacciare (oltre che dalla reticenti dichiarazioni di [REDACTED] [REDACTED]).

3. Il motivo riguardante l'affermazione della responsabilità è inammissibile per genericità e autoreferenzialità, in quanto si concreta nella libera valutazione delle dichiarazioni di [REDACTED] nella svalutazione – per i motivi sopra detti - delle dichiarazioni degli altri testimoni e nell'accantonamento dei risultati della perquisizione effettuata dai carabinieri, i quali ebbero a rinvenire, proprio sul luogo del fatto e subito dopo di esso, sia il coltello che la mannaia menzionati dai testimoni. Ben poco significato ha, pertanto, il fatto che [REDACTED] abbia parlato di un coltello a serramanico, invece che di un coltello da cucina, posto che non è stata fatta questione di credibilità del testimone e posto che tutti i presenti, coinvolti o meno nella vicenda, hanno chiaramente collegato gli strumenti d'offesa rinvenuti in loco dai carabinieri alla condotta minatoria spiegata – nell'occasione - dall'imputato.



4. Segue a tanto che il ricorso, proposto per motivi in parte infondati e in parte inammissibili, va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso l'8/2/2017

Il Consigliere Estensore
(Antonio Settembre)



Il Presidente
(Maurizio Fumo)

